



COMUNE DI ASOLO PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI, CANALIZZAZIONI E MANOMISSIONI IN GENERE SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 16/03/2009.

INDICE

TITOLO I – GENERALITA', AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI, GARANZIE

Art. 1 – DEFINIZIONI, APPLICAZIONE

Art. 2 – AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA

Art. 3 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Art. 4 - DINIEGHI

Art. 5 – LAVORI D'URGENZA

Art. 6 – VALIDITA'

Art. 7 – DEPOSITI E GARANZIE

Art. 8 – GARANZIA ANNUALE

Art. 9 – ESECUZIONE D'UFFICIO

TITOLO II – CONDOTTA DEI LAVORI, PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 10 – NORME GENERALI

Art. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 12 – PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 – RESPONSABILITA' ED ONERI

Art. 14 – VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA

Art. 15 – SANZIONI

Art. 16 – VIABILITA' E SICUREZZA

Allegati:

a) fac-simile istanza.

TITOLO I – GENERALITA', AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI, GARANZIE

Art. 1 – DEFINIZIONI, APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti i lavori di manomissione del suolo di proprietà del Comune di Asolo, su strade o aree con servitù di pubblico transito, su strade vicinali pubbliche e ai tratti di strade di proprietà di altri enti che ricadono in centro abitato.

Sono escluse dal presente regolamento le strade vicinali private di cui alla L. 1.446/1918.

Art. 2 – AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA

Chiunque abbia interesse ad eseguire opere di cui all'[art. 1](#), dovrà necessariamente ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici. Nel caso di opere eseguite su strade in centro abitato, ma in proprietà di altri enti, l'autorizzazione verrà rilasciata previo acquisizione di nulla osta dell'ente proprietario della stessa.

Il provvedimento autorizzativo è rilasciato unicamente ai fini del vigente Codice della Strada e non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri enti o previste da altre leggi.

Sul territorio del Comune di Asolo gravano vincoli di vario genere (in via esemplificativa: vincolo archeologico, vincolo idrogeologico): rimane in capo al soggetto richiedente, l'obbligo di acquisire gli ulteriori permessi presso gli enti competenti.

Art. 3 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'[art. 2](#), dovrà essere presentata all'Ufficio LL.PP. una istanza contenente i seguenti dati, possibilmente utilizzando il modulo di cui all'allegato A:

1. dati completi del richiedente, compreso recapito e referente per le successive fasi del lavoro;
2. le motivazioni alla base della richiesta di manomissione del suolo pubblico;
3. il tipo di intervento e la zona d'esecuzione dei lavori;

4. planimetria indicante lunghezza, larghezza e profondità dell'intervento;
5. durata prevista dei lavori;
6. l'eventuale installazione di nuovi manufatti;
7. n. 02 marche da bollo da € 14,62 (una a corredo dell'istanza ed una da apporre sull'atto autorizzativo);
8. il pagamento dei diritti di segreteria e della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
9. il versamento del deposito cauzionale;
10. nel caso in cui i lavori insistano su aree o strade di altri enti, ma in centro abitato, dovrà essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario stesso.

Al ricevimento della domanda, l'Ufficio Tecnico del Comune di Asolo entro il tempo massimo di 30 giorni emetterà l'atto autorizzativo o, in mancanza di adeguata documentazione a corredo dell'istanza, la richiesta di integrazione.

Al fine di semplificare la procedura autorizzativa, il Comune di Asolo potrà emettere comunicazioni e/o autorizzazioni anche via fax o e-mail.

Ai soli soggetti che si avvalgono della facoltà concessa dall'[art. 8](#) e per i soli interventi che siano contenuti nei 20,00 mq (ad esempio un allaccio di m 20,00 x 1,00 o una riparazione di m 10,00 x 2,00), gli obblighi contenuti nel presente articolo si considereranno assolti col solo invio di una comunicazione fax al Comando di Polizia Locale di Asolo e all'Ufficio Lavori Pubblici, indicante l'imminente inizio dei lavori, la motivazione ed il punto esatto dell'intervento.

Art. 4 - DINIEGHI

Non verranno rilasciate autorizzazioni nel caso in cui:

- le strade oggetto di intervento siano di nuova costruzione (fino a tre anni dal collaudo);
- le strade oggetto di intervento siano state oggetto di manutenzione straordinaria da meno di due anni;

In deroga a quanto sopra potrà essere valutato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e rilasciata autorizzazione per i casi urgenti, improrogabili o particolari, a condizione comunque che venga ripristinato il manto stradale, qualunque sia la tipologia di pavimentazione, per tutta la larghezza della carreggiata, interessata dall'intervento.

Art. 5 – LAVORI D'URGENZA

Nessuna manomissione di suolo pubblico può essere effettuata senza l'autorizzazione del Comune di Asolo.

Nel caso in cui il lavoro rivesta carattere di estrema urgenza o improrogabilità (al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, o siano per il ripristino urgente del servizio) si potrà procedere alla manomissione del suolo o del sottosuolo anche senza la preventiva autorizzazione, ma con il solo adempimento di comunicare via fax al Comando di Polizia Locale di Asolo e all'Ufficio Lavori Pubblici, l'imminente inizio dei lavori e la motivazione.

Ad operazioni concluse e comunque non oltre il 5° giorno dall'ultimazione degli stessi, si dovrà procedere alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione in sanatoria, seguendo la procedura dell'[art. 3](#).

Art. 6 – VALIDITA'

L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha in genere validità di 90 giorni, che potranno essere aumentati a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale per lavori di particolare complessità.

Nel caso di presentazione incompleta dell'istanza, nella richiesta scritta d'integrazione verrà imposto un termine perentorio di 60 giorni per il completamento e per il ritiro della pratica, trascorso il quale si procederà all'archiviazione e si dovrà presentare una nuova istanza come all'[art. 3](#).

Di norma non si concederanno proroghe ai lavori, se non su richiesta motivata ed antecedente alla scadenza dell'autorizzazione. Nel caso in cui venga comunque concessa una proroga, non potranno esserne concesse di ulteriori. Si dovrà quindi procedere con l'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 7 – DEPOSITI E GARANZIE

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che al versamento dei diritti di segreteria e al canone per occupazione temporanea e/o definitiva del suolo pubblico, anche dal versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura di € 50,00 al mq, calcolato sulla superficie globale di intervento.

Tale importo sarà soggetto a revisione periodica. In caso di fideiussione, la stessa deve necessariamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Asolo.

Il deposito cauzionale viene costituito a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e verrà utilizzato nel caso in cui:

- non vengano integralmente rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- siano stati fatti e non riparati danni alle opere comunali;
- i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte;
- sia necessario eseguire d'ufficio opere ricadenti nelle competenze del soggetto autorizzato, a causa dell'inerzia dello stesso o per sanare situazioni di pericolo della pubblica incolumità.

Il deposito sarà svincolato dopo la verifica positiva della regolare esecuzione di tutti i lavori, con particolare riferimento alle opere di ripristino della pavimentazione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione della fine dei lavori.

Art. 8 – GARANZIA ANNUALE

Ai soggetti che dovessero richiedere durante l'anno un rilevante numero di autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, si potrà concedere previo richiesta, la facoltà di effettuare in un'unica soluzione il deposito cauzionale o fidejussorio di cui [all'art. 7](#), calcolato sulla base degli interventi eseguiti l'anno precedente o di una stima congiunta del numero totale dei lavori in previsione, comprensivo del versamento in una unica soluzione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Le garanzie ed il versamento dovranno comunque essere prontamente reintegrati nel caso in cui:

- l'Amministrazione Comunale dovesse rivalersi sulle stesse nel corso dell'anno per uno o più interventi;
- il numero dei lavori dovesse eccedere rispetto alla stima iniziale.

Il deposito cauzionale concordato, dovrà essere costituito entro il 31 gennaio di ogni anno e potrà rinnovarsi tacitamente di anno in anno, salvo richieste di reintegro da effettuarsi comunque entro il 31 gennaio di ogni anno.

Resta inteso che i soggetti che si avvalgono della garanzia annuale sono comunque tenuti obbligatoriamente alla comunicazione di cui [all'art. 3](#): in caso contrario si applicheranno le sanzioni di cui [all'art. 15](#) del presente regolamento.

Art. 9 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui si riscontrassero difformità sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori e non si provvedesse in via autonoma al risanamento immediato delle mancanze, l'Ufficio Tecnico provvederà a diffidare ufficialmente con atto scritto i soggetti, imponendo un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori trascorso il quale, si provvederà d'ufficio all'esecuzione degli stessi.

Successivamente si quantificheranno le spese, desumendole in tutto o in parte dal prezzario della Regione Veneto, o ricavandole da apposite analisi prezzi. Se il deposito cauzionale non fosse sufficiente a coprire le spese, il soggetto autorizzato dovrà far fronte alle spese eccedenti.

La procedura sopra descritta, non si applica nel caso in cui l'Ufficio Tecnico dovesse eseguire in proprio lavori urgenti per il ripristino dei lavori al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza a causa di negligenze del soggetto autorizzato, il quale dovrà pagare per intero le somme risultanti, salvo poi rispondere civilmente e penalmente per i danni che dovessero esservi verificati e alle eventuali sanzioni che l'Ufficio di Polizia Locale dovesse elevare.

TITOLO II – CONDOTTA DEI LAVORI, PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 10 – NORME GENERALI

Nell'esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi:

- alle norme contenute nel presente Regolamento;
- al Codice della Strada di cui al D.Lgs. Del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al Regolamento di attuazione del Codice della Strada di cui al DPR del 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- alle norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. del 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni;
- alle norme contenute nel Piano di classificazione Acustica del territorio Comunale e agli altri regolamenti Comunali in vigore;

Art. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

I lavori di norma andranno eseguiti in modo continuativo, qualunque sia la loro natura e scopo, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato per iscritto. Nel caso sia strettamente necessario, su indicazione dell'Ufficio Tecnico i lavori dovranno essere svolti di notte, nel qual caso si dovranno adottare tutte le misure per arrecare il minimo disturbo.

Per i lavori che si protraggono per più giorni, si dovrà necessariamente provvedere al ripristino del tratto eseguito in giornata.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere fatta specifica richiesta agli enti gestori dei vari sottoservizi, al fine di individuare i percorsi e le profondità e ridurre al minimo i rischi di danneggiamento delle opere.

Art. 12 – PRESCRIZIONI TECNICHE

Nell'esecuzione dei lavori, oltre che alle norme generali ed alla buona regola dell'arte, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche.

A) SCAVI E MOVIMENTO TERRA

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti con ogni cura al fine di salvaguardare tutte le opere del sottosuolo esistenti di proprietà del Comune di Asolo e degli altri enti. Il materiale di risulta di norma dovrà essere portato a discarica autorizzata, salvo nei casi in cui il materiale possa essere ritenuto dall'Ufficio Tecnico idoneo all'utilizzo per il rinterro.

B) POSA CAVIDOTTI, SOTTOSERVIZI E MANUFATTI

La posa delle condotte in genere, dovrà essere eseguita di norma ad una profondità superiore agli 80 cm su sede stradale, ai 60 cm su marciapiedi ed in caso di attraversamento superiore a 90 cm. Le condotte che per casi particolari dovessero essere poste, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, a profondità inferiori rispetto ai limiti indicati, dovranno essere rivestite in calcestruzzo, in modo da proteggerle in caso di nuove manomissioni ed impedire cedimenti delle tubazioni.

Si dovrà aver particolare cura al mantenimento delle interdistanze dagli altri sottoservizi, ottemperando alle prescrizioni degli enti gestori nel caso in cui si dovesse operare in presenza appunto di altre opere sotterranee.

Dopo la calettatura in sabbia o in cemento e comunque ad una distanza di 20 – 30 cm dal tubo, dovrà essere posta una banda o rete segnacavo in plastica, atta a segnalare la presenza ed il tipo di sottoservizio esistente.

I pozzetti e le altre tipologie di manufatto, dovranno essere posti in opera a perfetta regola d'arte e senza recare intralcio alle altre opere esistenti.

Nel caso in cui venga posto in opera un chiusino, lo stesso dovrà necessariamente essere in ghisa sferoidale, marchiata, a norma e della classe adeguata alla sua collocazione. Dovrà essere posto perfettamente a quota con la pavimentazione, avendo cura di non creare scalini. Il chiusino resta di proprietà del soggetto che lo ha posto in essere: nel caso in cui le strade vengano riasfaltate da parte del Comune di Asolo, i chiusini esistenti verranno segnalati ma non riportati in quota. Detta operazione spetta all'ente proprietario che dovrà comunque richiedere specifica autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

C) RINTERRI

Il rinterro dovrà essere eseguito con la massima sollecitudine, avendo però cura di costipare il materiale almeno ogni 30 cm di spessore. Il materiale di norma sarà arido ed addizionato con calce idraulica in ragione di 80 kg/mc per le strade ad elevato traffico e per gli scavi in banchina, con tout-venant per le rimanenti tipologie. A titolo esemplificativo, si intendono strade ad elevato traffico tutte le provinciali e le vie

d'accesso al centro storico ed ai centri delle frazioni. Nel caso in cui i lavori si debbano protrarre per più giorni, il rinterro dovrà essere eseguito a fine giornata in maniera tale da non lasciare pericolosamente scavi aperti, ancorché protetti e segnalati.

D) RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI

In base alla pavimentazione esistente si dovranno osservare le seguenti prescrizioni.

1) STRADE BIANCHE

Il ripristino su strade bianche avverrà con semplice stesa e compattazione di pietrisco tipo stabilizzato per uno spessore minimo di cm 10. Resta inteso che nel caso in cui si verificassero cedimenti dello scavo imputabili alla non corretta costipazione, si dovrà prontamente provvedere alla loro ripresa.

2) AREE VERDI

Le aree verdi dovranno essere ripristinate con finitura per gli ultimi 30 cm in terreno vegetale e con la semina di prato stabile.

3) PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Le pavimentazioni in cemento verranno ripristinate mediante preventiva fornitura e stesa di pietrisco tipo stabilizzato per uno spessore minimo compattato di cm 5, getto di calcestruzzo RCK 20 dello spessore minimo di cm 10, armato con rete elettrosaldata Ø 8 e finitura superficiale come l'esistente.

4) BANCHINE STRADALI

Nel caso in cui lo scavo sia stato fatto in banchina, la stessa va riportata in quota del piano viabile con pietrisco tipo stabilizzato per uno spessore medio di cm 5 adeguatamente compattato con rullo vibrante.

5) CONGLOMERATO BITUMINOSO

I lavori eseguiti su pavimentazioni asfaltate dovranno prevedere il taglio e la rettifica dei bordi dello scavo, la scarifica dello stesso, la fornitura e stesa di pietrisco tipo stabilizzato per uno spessore medio di cm 5 adeguatamente compattato. Successivamente si procederà con la fornitura e stesa a caldo a mano o a macchina di bynder 0/20 al 4,5% per uno spessore minimo di cm 10 rullato con adeguato rullo vibrante, previo spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 60% sui bordi sia prima che dopo l'asfaltatura. Entro i tre mesi successivi al ripristino se in stagione favorevole (normalmente da aprile a settembre), oppure nella primavera dell'anno successivo, si procederà alla fresatura dello scavo con adeguata attrezzatura per uno spessore di cm 3, pulizia del fondo con motospazzatrice, spruzzatura di mano d'attacco in emulsione bituminosa acida al 60%, fornitura e

stesa di tappeto 0/10 al 5,5% spessore cm 3 minimo, adeguatamente steso con vibrofinitrice o a mano e rullato. Successiva saturazione con spruzzatura di emulsione e spargimento di sabbia fine silicea. Entro otto giorni dal completamento del tappeto, dovrà essere rieseguita la segnaletica orizzontale.

Tale lavorazione si dovrà estendere di 50 cm per lato dello scavo se lo tesso è longitudinale alla strada e per 150 cm se trasversale alla stessa.

Le strade di larghezza inferiore ai 4 ml dovranno comunque essere riasfaltate su tutta la larghezza della carreggiata, per tutta la lunghezza dello scavo.

In parziale deroga a quanto sopra stabilito e sempre in accordo preventivo con l'Ufficio Tecnico, per gli interventi fino a 20 mq, si potrà scegliere di non eseguire il tappeto d'usura nei tempi indicati, ma realizzarlo in un'unica soluzione raggruppando più interventi, al fine di semplificare le operazioni e ridurre i costi, comunque entro la stagione estiva successiva al periodo di realizzazione degli scavi.

6) MASSELLI AUTOBLOCCANTI

Andranno riposati possibilmente quelli recuperati in precedenza integrando il materiale mancante con del nuovo identico all'esistente, su letto di pietrisco e compattati con piastra vibrante, avendo cura di saturare le fughe con sabbia tipo Po.

7) PORFIDO - ACCIOTOLATO

Accurata rimozione dei cubetti o dei ciottoli esistenti per il successivo riutilizzo e, nel caso si dovessero reintegrare con del materiale mancante, si dovrà aver cura di fornirne del tutto identico all'esistente, per tipologia e pezzatura; stesa di un letto di posa in pietrischetto dello spessore medio di cm 8/10; posa in opera dei cubetti di porfido o di sassi secondo i disegni e le pendenze precedentemente esistenti, prima battitura, sigillatura con boiaccia di cemento, seconda battitura e perfetta pulizia della superficie con segatura. Qualora il pavimento esistente in porfido o ciottoli sia sostenuto da una soletta in cemento, la stessa dovrà essere ripristinata come in precedenza.

8) PAVIMENTAZIONI SPECIALI IN PIETRA NATURALE

Accurata rimozione della pavimentazione esistente, avendo cura di non danneggiarla, eventuale numerazione dei pezzi per la posa in opera nella posizione originale, compreso ripristino dell'eventuale soletta in cemento esistente, riposizionamento delle lastre su letto di sabbia e cemento di adeguato spessore,

bagnatura e battitura, sigillatura dei giunti con biacca di cemento elastico, atto a sopportare le dilatazioni termiche. Nel caso in cui si dovessero irrimediabilmente danneggiare alcune pietre, le stesse andranno sostituite con altre di nuove, ma del tutto identiche per tipologia e per lavorazione alle esistenti.

In tutte le fasi di lavorazione è necessario mantenere il cantiere in perfetto ordine, provvedendo ad una adeguata pulizia estesa anche all'area circostante l'intervento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 – RESPONSABILITA' ED ONERI

La responsabilità civile e penale per tutto quanto possa derivare dalla esecuzione dei lavori oggetto di autorizzazione, rimane a carico del titolare dell'autorizzazione stessa per tutto il periodo relativo alla durata dei lavori e fino alla riconsegna al Comune per l'uso pubblico delle aree interessate. Fino a tale data il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le recinzioni, i transennamenti, la segnaletica e quant'altro necessario per garantire la pubblica incolumità. La verifica positiva dell'esecuzione dei lavori non esime i titolari della autorizzazioni dalle responsabilità loro incombenti conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili all'esecuzione dei lavori.

Art. 14 – VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA

Le autorizzazioni sono sempre revocabili per ragioni di pubblica utilità da parte del Comune di Asolo, nonché per i motivi dell'[art. 16](#).

I concessionari del sottosuolo dovranno spostare, rinnovare, innalzare ed abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori comunali o per qualsiasi altra esigenza occorresse al Comune di Asolo.

Art. 15 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente perseguibili, saranno punite secondo quanto stabilito dall'[art. 7/bis](#) del Dlgs 267/2000 applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Le violazioni sopraindicate saranno accertate dal Comando di Polizia Locale di Asolo, anche su segnalazione ed accertamento preliminare dell'Ufficio Tecnico.

Le somme dovute saranno direttamente incamerate dal deposito cauzionale.

Art. 16 – VIABILITA' E SICUREZZA

Non sarà concessa di norma la chiusura totale del traffico. Solo in casi di effettiva necessità, si potrà richiedere al Comando di Polizia Locale di Asolo, con congruo anticipo, l'emissione di apposita ordinanza di chiusura totale del traffico. Sono a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione tutti gli oneri e le operazioni conseguenti a tale necessità.

In ogni caso, si dovrà aver particolare cura nell'apposizione e gestione della segnaletica di cantiere, così come indicato dal Decreto 10 luglio 2002 (pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2002), Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, contenente appunto le modalità di utilizzo della segnaletica prevista per i cantieri stradali.

Dovrà essere sempre garantita la sicurezza sia pubblica che dei lavoratori nel cantiere. Nel caso in cui siano verificate gravi inadempienze da parte del personale dell'Ufficio Tecnico o del Comando di Polizia Locale di Asolo, si procederà alla sospensione dei lavori e nei casi più gravi alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale, dal quale si potrà scaricare il fac-simile di istanza.

ALLEGATO A – fac-simile istanza.

Spett.le
Comune di Asolo
Piazza G. D'Annunzio, 1
31011 – ASOLO (TV)
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: richiesta di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico
in via _____ in Comune di Asolo.

Il sottoscritto/l'impresa/l'ente _____ con
sede a _____ in via _____
(tel. _____ fax _____ e-mail _____)

CHIEDE

Di essere autorizzato alla manomissione del suolo pubblico in via _____
per _____.

A tal fine allega:

1. planimetria dell'intervento, indicante lunghezza, larghezza e profondità, nonché l'eventuale installazione di manufatti;
2. n. 02 marche da bollo;*
3. il pagamento dei diritti di segreteria;*
4. il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;*
5. il versamento per il deposito cauzionale;*
6. ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti o previste da altre leggi.

La durata prevista dei lavori è di giorni _____, decorrenti dalla data di ricevimento dell'autorizzazione.

La persona alla quale far riferimento per le successive fasi è il sig. _____
(tel. _____ fax _____ e-mail _____).

Data la tipologia dell'intervento si presume necessaria/non necessaria la regolamentazione del traffico.

Distinti Saluti

Firma

Il richiedente dichiara di conoscere e di accettare il contenuto del Regolamento ed in particolare degli art. 13, 14 e 16.

Firma

* Documentazione non obbligatoria in fase di istanza, in quanto soggetta a calcolo dell'Ufficio Lavori Pubblici: in caso di lavori particolari è possibile presentare domanda semplificata, alla quale seguirà una richiesta di integrazione.